



REPUBBLICA ITALIANA

24681/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

APPALTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -

R.G.N. 11086/03

Dott. Massimo ODDO - Consigliere -

Cron. 24681

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO

Rep 5869

- Rel. Consigliere -

Ud. 03/10/06

Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -

Dott. Emilio MIGLIUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ESTER SRL, in persona degli Amministratori FRAGOZZI

ROCCO E CIPRIANI LORENZO, TECNOSTUDI LPA, in persona

degli omonimi titolari FRAGOZZI ROCCO e CIPRIANI

LORENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO

MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato ILARIO

LEONINO, difesi dall'avvocato VINCENZO GIANNANDREA,

giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

2006 ESPOSTUDIO SRL, in persona del legale rappresentante

1645 Dott. MARIO CERISANO, elettivamente domiciliato in ROMA



VIA G BETTOLO 6, presso lo studio dell'avvocato

PATRIZIA TITONE, difeso dall'avvocato GIANNI CERISANO,

giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 182/02 della Corte d'Appello di
BARI, depositata il 26/02/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/06 dal Consigliere Dott. Lucio
MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l'Avvocato GIANNANDREA Vincenzo, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con ricorso del 28/1/1985 la s.r.l. Es.Ter e la Tecnostudi l.p.a. assumevano: che svolgevano in collaborazione la medesima attività professionale; che avevano stipulato con la s.r.l. Esprostudio il contratto di cui alla scrittura privata 15/3/1984 avente ad oggetto l'esecuzione di operazioni concernenti rilievi planimetrici; che, in adempimento di detta scrittura e in forza dell'incarico loro conferito con lettera del 20/3/1984, avevano provveduto ad effettuare prestazioni riguardanti i lavori di completamento degli acquedotti Pertusillo senza ricevere il pattuito compenso. Le istanti chiedevano quindi al presidente del tribunale di Bari di essere autorizzate ad eseguire sequestro conservativo dei beni mobili e dei crediti in danno della Esprostudio.

La misura cautelare veniva concessa fino alla concorrenza di £ 37.000.000 per cui le ricorrenti convenivano in giudizio la Esprostudio per conseguire la convalida dell'operato sequestro e per ottenere la condanna della convenuta al pagamento in loro favore delle rispettive somme di £ 6.207.295 e di £ 28.778.053.

La s.r.l. Esprostudio, costituitasi, eccepiva l'incompetenza territoriale e l'improponibilità della domanda in virtù della clausola di cui all'articolo 14 della scrittura privata 15/3/1984 che prevedeva la devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia relativa all'esecuzione della medesima. Nel merito la convenuta sosteneva l'infondatezza della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle attrici al risarcimento dei danni subiti dall'esecuzione della misura cautelare.



Con sentenza non definitiva 24/5/1988, riservata di gravame dalla Esprostudio, il tribunale di Bari rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, con sentenza definitiva 3/8/1999, convalidava il concesso sequestro e condannava la convenuta al pagamento delle somme richieste dall'Avatensio. Le dette sentenze la s.r.l. Esprostudio proponeva appello al quale resistevano la Ester e la Tecnostudi.

Con sentenza 26/2/2002 la corte di appello di Bari, in accoglimento del gravame e ritenuta assorbita l'impugnazione della sentenza non definitiva, dichiarava improponibile la domanda della Ester e della Tecnostudi. La corte di merito osservava: che erano fondati i primi tre motivi di gravame relativi all'asserito errore che il tribunale avrebbe commesso nell'affermare che la controversia in esame non rientrava nell'ambito di operatività della clausola compromissoria di cui all'articolo 14 della scrittura privata 15/3/1984 e che tale scrittura era stata novata dalla successiva lettera del 20/3/1984 di conferimento dell'incarico e, comunque, non era opponibile alla Tecnostudi; che, secondo l'appellante, il tribunale sarebbe incorso in un'insanabile contraddizione per aver sancito che la Tecnostudi era succeduta all'altra appellata in forza di cessione del contratto disciplinato dalla citata scrittura privata; che, in relazione alla ritenuta cessione del contratto, le due appellate non si erano dolute con il rimedio dell'appello incidentale ed avevano espressamente fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado chiedendone "l'integrale conferma"; che le appellate avevano sostenuto di aver entrambe svolto il medesimo incarico loro conferito, in esecuzione della detta scrittura, con la lettera del 20/3/1984; che pertanto la fattispecie in esame doveva essere valutata alla stregua di un rapporto unico alla luce della disciplina



pattizia di cui alla scrittura 15/3/1984; che la Tecnostudi, pur non avendo sottoscritto detta scrittura, se ne era avvalsa nel giudizio facendola propria mediante la firma del mandato a margine del ricorso per sequestro conservativo; che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, la lettera del 20/3/1984 non conteneva la novazione della scrittura 15/3/1984 posto che tale lettera non soltanto richiamava la convenzione del marzo 1984 ma, lungi dal novarla, la riconfermava appieno; che del pari il primo giudice aveva errato nel ritenere la questione concernente il pagamento dei compensi non rientrante nell'ambito della clausola compromissoria in esame prevista dall'art. 14 della scrittura 15/3/1984; che infatti la materia relativa ai compensi risultava disciplinata dagli art. 10 e 11 ai quali faceva espressamente riferimento l'art. 14; che si trattava di un arbitrato irrituale al cui fallimento era subordinata l'azione giudiziaria; che tale azione, essendo stata esercitata in mancanza di tale presupposto negativo, andava dichiarata improponibile con assorbimento di ogni altro profilo di lagnanza il cui esame era superfluo.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Bari è stata chiesta dalla s.r.l. Ester e dalla Tecnostudi l.p.a. con ricorso affidato a cinque motivi. La s.r.l. Esprostudio ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

In via preliminare la resistente società Esprostudio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso deducendo: a) che la s.r.l. Ester è stata posta in liquidazione in data 16/6/1987 e cessata in data 4/1/1992; b) la Tecnostudi l.p.a. ha cessato la sua esistenza in data 31/12/1985 in coincidenza con la



soppressione della partita Iva. Pertanto, secondo la Esprostudio, le ricorrenti difettano di capacità processuale.

La detta eccezione preliminare è inammissibile posto che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, nel giudizio di cassazione non può dichiararsi il difetto di capacità processuale di una delle parti se esso non risulta dagli atti e se la controparte abbia svolto le proprie difese nelle precedenti fasi del processo senza eccepire nulla al riguardo: in particolare la legittimazione processuale non contestata nel giudizio di merito deve presumersi nel susseguente giudizio di legittimità (tra le ultime, sentenza 13/8/2004 n. 15854).

Nella fattispecie in esame dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (né è stato dedotto dalla resistente) che nei giudizi di merito siano stati mossi rilievi di sorta in ordine alla capacità processuale delle società ricorrenti implicitamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e di secondo grado e per la prima volta contestata dalla Esprostudio nel controricorso.

Pertanto, non essendo nella fase del merito insorta contestazione sulla legittimazione processuale dei soggetti qualificatisi legali rappresentanti delle ricorrenti e non risultando dagli atti acquisiti ritualmente al processo e consultabili da questa Corte, alcun elemento che valga ad escluderla, la questione sollevata dalla società controricorrente deve ritenersi inammissibile.

Ciò posto la Corte, prima ancora di passare allo scrutinio dei motivi di ricorso, deve rilevare di ufficio l'errore commesso dalla corte di merito nell'aver in via prioritaria esaminato e accolto i primi tre motivi dell'appello proposto dalla s.r.l. Esprostudio – relativi alla operatività o meno della



clausola compromissoria di cui all'articolo 14 della scrittura privata 15/3/1984 – ritenendo poi assorbiti tutti gli altri motivi di gravame, ivi compreso quello posto a base dell'impugnativa della sentenza non definitiva del 24/5/1988 con la quale il tribunale di Bari aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta-appellante.

E' evidente che la corte di appello avrebbe dovuto innanzitutto esaminare l'impugnativa avverso la detta sentenza non definitiva (avverso la quale la Esprostudio aveva formulato riserva di gravame) e affrontare prima la preliminare questione della competenza per territorio costituendo la relativa soluzione un antecedente logico rispetto al merito della controversia.

Al riguardo è appena il caso di osservare che nella giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza 3/8/2000 n. 527 delle sezioni unite) è ormai pacifico il principio secondo cui, in materia di arbitrato, la questione conseguente all'eccezione di arbitrato rituale o irrituale sollevata innanzi al giudice ordinario adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri – i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgono comunque una forma sostitutiva della giurisdizione nè sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato - attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne deriva che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sè



va riguardata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (nei sensi suddetti, sentenze 27/5//2005 n. 11315; 28/7/2004 n. 14234; 30/12/2003 n. 19865; 3/10/2003 n. 14223; 3/9/2003 n. 12855).

All'errore commesso dalla corte di merito va posto rimedio in questa sede rilevando l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Bari del 24/5/1988 e ciò in applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la sentenza non definitiva con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza, pur esaminando a tal fine le risultanze di causa relative alla costituzione ed alle modalità di svolgimento del rapporto dedotto in giudizio, è impugnabile unicamente ed immediatamente con il regolamento necessario di competenza, da proporsi nei modi e nel termine di cui all'art. 47 c.p.c., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita. Pertanto, l'appello contro tale sentenza proposto a seguito della indicata riserva, insieme con quello avverso la successiva decisione definitiva del merito, è inammissibile e tale inammissibilità, ove non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, restando l'esame della questione della competenza precluso dal giudicato interno formatosi al riguardo (sentenze 23/8/2002 n. 12425; 9/10/1998 n. 10025; 15/6/1995 n. 6776; 6/6/1990 n. 5414).

Consegue da quanto sopra esposto che, alla data della proposizione dell'appello della s.r.l. Esprostudio avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva, si era ormai formato il giudicato interno in relazione alla afferma-



ta competenza territoriale del tribunale di Bari, sicché il giudice di secondo grado si sarebbe dovuto limitare a rilevare preliminarmente d'ufficio ed a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione su tale questione, anziché ritenerla assorbita.

Non avendo a ciò provveduto il giudice a quo, l'anzidetta causa d'inammissibilità dell'appello va rilevata da questa Corte, indipendentemente dalle eccezioni e deduzioni delle parti, per essere stata la questione di competenza risolta con sentenza passata in giudicato.

Peraltro, poiché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto (per le ragioni che saranno di seguito esposte), la decisione può rimanere ferma, contenendo unicamente statuizioni di merito che presuppongono la competenza territoriale del giudice adito in primo grado e sono perciò coerenti con il predetto giudicato.

Possono quindi essere esaminati i motivi di ricorso.

Con il primo articolato motivo di ricorso la Ester e la Tecnostudi denunciano l'omesso rilievo da parte della corte di appello del giudicato interno (desumibile dal raffronto tra l'atto di appello e la sentenza di primo grado e dall'esame degli atti processuali) in relazione alle questioni concernenti: a) l'inesensibilità alla Tecnostudi della clausola compromissoria; b) l'assorbimento della competenza del tribunale di Bari per la domanda proposta dalla Tecnostudi rispetto alla competenza arbitrale. Infatti, secondo le ricorrenti, la Esprostudio nel corso del giudizio di primo grado aveva dedotto che la convenzione 15/3/1984 era stata conclusa solo con la Ester e non con la Tecnostudi per cui la clausola compromissoria non era estensibile a quest'ultima. Il tribunale aveva poi rigettato l'eccezione di improponibilità



della domanda ed aveva ritenuto inapplicabile la clausola compromissoria perché: a) la controversia aveva ad oggetto il mancato pagamento di onorari e non era relativa all'applicabilità o meno della clausole contrattuali; b) la Esprostudio, dopo la convenzione del marzo 1984, aveva concluso vari contratti senza riferimento a detta convenzione; c) sussisteva nella specie un'ipotesi di connessione tra le domande della Ester e della Tecnostudi la quale non aveva sottoscritto alcuna convenzione con conseguente competenza (per "vis atrativa") del giudice ordinario. Quindi con la sentenza di primo grado era stato ritenuto punto fermo la mancata sottoscrizione della convenzione 15/3/1984 da parte della Tecnostudi per cui la questione circa l'estensibilità a quest'ultima della clausola compromissoria integrava in appello una circostanza nuova sicché la corte di merito poteva accertare la competenza arbitrale solo per la Ester e non per la Tecnostudi. Inoltre l'asserita cessione verbale del contratto del marzo 1984 dalla Ester alla Tecnostudi non poteva includere la clausola compromissoria in mancanza della necessaria approvazione ed accettazione per iscritto di tale clausola da parte della Tecnostudi. Il giudicato interno si è altresì formato anche in relazione al punto concernente il ritenuto assorbimento nella competenza del tribunale di Bari (per la domanda della Tecnostudi) della competenza degli arbitri (per la domanda della Ester): al riguardo la Esprostudio con l'atto di appello si era limitata a contestare l'esistenza di un'ipotesi di connessione.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli articoli 2697 c.c., 112, 113, 342, 345 e 5 c.p.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che la corte di merito non solo non ha considerato le ragioni in fatto e in diritto addotte dalla Esprostudio a sostegno delle censure mosse con l'atto



di appello, ma addirittura ha fatto riferimento ad elementi in fatto e in diritto (ricavati dal contenuto del ricorso per sequestro conservativo) in contrasto con quanto esposto dalla Esprostudio in primo ed in secondo grado circa la mancata sottoscrizione della convenzione del marzo 1984 da parte della Tecnostudi alla quale non poteva estendersi l'eccezione di improponibilità della domanda anche per la duplicità ed autonomia dei contratti stipulati dalle parti. La corte di appello ha pertanto elaborato una motivazione basata di ufficio su un fatto nuovo, ossia l'unicità del rapporto contrattuale.

La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico, possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse ed interdipendenti.

Occorre premettere che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di merito – dopo aver rilevato che le appellate non avevano contestato l'affermazione del primo giudice in merito alla ritenuta cessione del contratto dalla Ester alla Tecnostudi e dopo aver evidenziato che le dette appellate in primo grado avevano dedotto di aver firmato la scrittura 15/3/1985 e di aver svolto il medesimo incarico – ha poi coerentemente ravvisato un rapporto unico sia perché il contratto del 15/3/1984 era stato stipulato da tutte le parti in causa, sia perché era stata effettuata una cessione del detto contratto.

Al riguardo le critiche mosse dalle ricorrenti con le censure in esame si basano sostanzialmente su una non corretta e non attenta lettura degli atti processuali e, in particolare, delle tesi difensive sviluppate dalla Esprostudio in primo e in secondo grado.



Va innanzitutto segnalato che dalla lettura degli atti processuali – attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) dei vizi denunciati con le censure in esame - la Esprostudi, al contrario di quanto dedotto dalle ricorrenti, nel giudizio di primo grado non aveva categoricamente escluso l'estensibilità alla Tecnostudi della clausola compromissoria. Infatti nella comparsa di costituzione (alla pagina 11) la società resistente aveva espressamente dedotto, sia pur in via subordinata, che: “uguale motivo di improponibilità si configurerebbe rispetto alla domanda della TECNOSTUDI l.p.a. nel caso meramente teorico che si ritenesse estensibile a quest'ultima la validità della convenzione del 15/3/1984”.

Da ciò deriva logicamente l'insussistenza dell'asserita violazione dell'articolo 345 c.p.c. che le ricorrenti hanno denunciato sul rilievo della inammissibilità del secondo motivo di appello con il quale la Esprostudio aveva dedotto “l'estensibilità della clausola compromissoria alla Tecnostudi” sostenendo che il tribunale aveva errato nell'escludere tale estensibilità.

Del pari insussistente è la violazione dell'articolo 112 c.p.c. denunciata dalle ricorrenti sul rilievo che la corte di appello avrebbe deciso in base ad elementi in fatto e in diritto (unicità del rapporto contrattuale) rilevati di ufficio in quanto non dedotti dalla Esprostudio nei motivi di gravame e addirittura in contrasto con tali motivi.

Come si è rilevato la società resistente sia in primo grado (sia pur in via subordinata) e poi in appello aveva ritenuto estensibile alla Tecnostudi la clausola compromissoria con conseguente infondatezza della tesi della connessione e della attrazione della giurisdizione ordinaria (con riferimento al-



la domanda della Tecnostudi) rispetto alla competenza degli arbitri (in relazione alla domanda della Ester.

Va poi aggiunto che la corte territoriale ha ravvisato nella specie un rapporto unico non solo in base a quanto esposto dalle ricorrenti nel ricorso per sequestro conservativo, ma anche per l'autonomo motivo (idoneo autonomamente a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione impugnata) relativo alla ravvisata cessione del contratto.

Soccorre al riguardo il noto principio secondo cui se una sentenza è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, è sufficiente che una sola di esse sia valida a giustificare la decisione, sicché l'impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse posto che anche la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire al pronuncia di cui si chiede l'annullamento. È pertanto sufficiente che sia respinta la censura relativa ad una delle predette ragioni - come appunto nel caso di specie - perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, con l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza relativi alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione.

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nel valutare le risultanze processuali e, in particolare, il contenuto del ricorso per sequestro conservativo nel quale esse ricorrenti si erano limitate ad affermare di aver stipulato il 15/3/1984 un contratto con la Esprostudio senza alcun riferimento ad un contratto "scritto" e senza affermare di aver svolto il medesimo incarico in virtù della scrittura 15/3/1984. Inoltre dal contenuto del menzionato ricorso non era possibile evincere alcun riferimento alla sottoscrizione della clausola com-



promissoria. Peraltro la corte barese non ha tenuto conto del principio giurisprudenziale pacifico secondo cui la successione a titolo particolare nel rapporto sostanziale per effetto della cessione del contratto contenente la clausola compromissoria non comporta l'automatica successione nel negozio compromissorio occorrendo a tal fine una specifica volontà di tutte le parti.

Il motivo è manifestamente infondato risolvendosi essenzialmente da un lato in una diversa lettura ed interpretazione del contenuto del ricorso per sequestro conservativo e, da altro lato, in un errato richiamo a precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Sotto il primo aspetto va segnalato che, secondo un copioso indirizzo di questa Corte, l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni contenute negli scritti difensivi delle parti è compito riservato in via esclusiva al giudice del merito e come tale sottratta, se congruamente motivata, al sindacato di legittimità.

Nella specie la corte di appello ha evidenziato che in primo grado le attrici (attuali ricorrenti) avevano sostenuto di aver entrambe sottoscritto il contratto 15/3/1985 ed in proposito il giudice di secondo grado ha espressamente fatto riferimento a quanto testualmente riportato nel ricorso per sequestro conservativo e trascritto nella sentenza impugnata. Si tratta quindi motivazione ineccepibile ed insindacabile in quanto adeguata e congrua oltre che immune da vizi logici e giuridici.

Sotto l'altro profilo va segnalato che, al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, nella giurisprudenza di legittimità si è precisato che la cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto



(cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto (sentenza 21/6/1996 n. 5761). In particolare il cessionario (nella specie la Tecnostudi) del credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; tuttavia quest'ultimo (nel caso in esame la Esprostudio) può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo (sentenza 19/9/2003 n. 13893). Infatti in tema di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola compromissoria, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa causa e le eccezioni causali (sentenza 17/3/1999 n. 2394).

Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano vizi della motivazione con la quale la corte di appello ha sostenuto di poter equiparare al consenso scritto da parte della Tecnostudi, in ordine alla clausola compromissoria, la circostanza che quest'ultima in sede di ricorso per sequestro conservativo aveva ammesso di aver concluso il contratto 15/3/1984 ed aveva fatto pro-



prio tale contratto avvalendosene nel giudizio mediante la sottoscrizione del mandato a margine del detto ricorso. La corte di merito non ha considerato che la scrittura 15/3/1984 non era stata prodotta da esse ricorrenti per cui la procura al difensore rilasciata a margine del ricorso non poteva comportare la riferibilità alla parte del consenso formale richiesto per la conclusione del contratto richiedente la forma scritta a pena di nullità.

Il motivo è inammissibile in quanto, come risulta dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, relativo ad una questione non rilevante e priva del requisito della decisività riguardando un tema – accettazione da parte della Tecnostudi del contratto 15/3/1984 contenente la clausola compromissoria per effetto della sottoscrizione del mandato a margine del ricorso per sequestro conservativo - che il giudice di appello ha trattato per trarne un argomento complementare ed ulteriore rispetto a tutte le altre deduzioni ed osservazioni (sopra riportate e concernenti la stipula di un contratto unico sottoscritto da entrambe le ricorrenti e l'avvenuta cessione del contratto 15/3/1984) idonee da sole a sorreggere la decisione impugnata. Trattasi di motivazione aggiuntiva che ben potrebbe essere espunta dalla detta decisione senza incidere in alcun modo sulla saldezza delle conclusioni raggiunte dalla corte di appello e giustificate in modo esauriente da altre valide ragioni giuridiche e da altri ineccepibili rilievi.

Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano vizi di motivazione e violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. sostenendo che la corte di appello ha errato nel riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto di escludere la possibilità di far rientrare la questione concernente il pagamento dei compensi nell'ambito di operatività della



clausola compromissoria di cui all'articolo 14 del contratto 15/3/1984. Al riguardo la motivazione della sentenza impugnata è apodittica e l'interpretazione degli articoli 10, 11 e 14 del detto contratto è in contrasto con i criteri di ermeneutica contrattuale.

Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento atteso che, come è noto, l'interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale accertamento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. L'identificazione della volontà contrattuale – che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. Inoltre la parte che denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ha l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato da tali regole.

Le ricorrenti si sono invece limitate a contestare l'interpretazione data dalla corte di appello al contratto 15/3/1984 (e, in particolare, agli articoli 10, 11 e 14 di tale contratto) ed a richiamare genericamente i canoni interpretativi che sarebbero stati violati senza fornire alcun chiarimento in ordine agli specifici errori (con indicazione dei rispettivi motivi) al riguardo com-



messi dal giudice del merito e senza neanche riportare il contenuto dell'articolo 14 del contratto contenente la clausola compromissoria.

Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa.

Nella specie la corte di appello ha proceduto all'interpretazione degli articoli 10, 11 e 14 del contratto 15/3/1984 - e in particolare delle espressioni letterali contenute nella clausola compromissoria - ed alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni utilizzate dai contraenti, giungendo alla sopra riportata conclusione criticata dalle ricorrenti.

Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contenuto del contratto in questione è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata ed immune dai vizi denunciati. Le argomentazioni al riguardo svolte nell'impugnata decisione sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettuale che ha condotto alla indicata conclusione.

A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di secondo grado, è evidente che le censure in proposito mosse dalle ricorrenti devono ritenersi rivolte non alla base del convin-



cimento del giudice, ma al convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione del contratto e delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato.

Pertanto, anche se le ricorrenti lamentano la violazione dei principi relativi all'interpretazione degli atti negoziali, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni e senza evidenziare il modo in cui la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali, la rilevata coerente applicazione dei canoni interpretativi da parte del giudice di appello, rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l'altro, della natura delle numerose questioni trattate e della difformità tra le pronunzie rese nei gradi di merito – per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma 3 ottobre 2006

Il consigliere estensore

Il presidente

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Michele Taranto



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 21 NOV. 2006

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Michele Taranto

